

## AVVISO ALLA CLIENTELA

**OGGETTO: Ordinanza n. 3906 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, pubblicata nella G.U. - Serie Generale n. 272 del 20/11/2010**

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto, inerente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, si informa la gentile clientela che la Banca è disposta ad attivare la sospensione dei mutui ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza stessa.

### Ambito di applicazione

La misura è attivabile con riferimento a:

- Persone fisiche residenti nei Comuni colpiti dall'alluvione (in caso di mutui cointestati è sufficiente che uno solo degli intestatari risieda in uno dei Comuni interessati dall'intervento);
- Imprese aventi sede legale nei Comuni colpiti dall'alluvione.

### Finanziamenti ammessi

E' possibile richiedere la sospensione dei soli mutui, a prescindere dalla destinazione del finanziamento e dalla presenza o meno dell'ipoteca. Sono esclusi i finanziamenti che rientrano nell'ambito della normativa sul credito al consumo (D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 ).

### Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta e per un periodo di 8 mesi (che comporterà un pari allungamento della durata residua del mutuo).

Sono previste due diverse modalità di sospensione del finanziamento:

- Sospensione dell'intera rata - Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste.
- Sospensione della sola quota capitale - Durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

### Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 20 marzo 2011; la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale è in ammortamento il mutuo.

### Condizioni

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

*In attesa di ulteriori precisazioni, è disponibile in Filiale il testo completo dell'Ordinanza e l'elenco dei Comuni interessati dall'intervento.*